

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6774 del 04/12/2024
Oggetto	LR 7/2004. RINNOVO CON CAMBIO TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE AD USO CORTILIVO IN SPONDA SINISTRA DELL'ALVEO STORICO DEL FIUME MARECCHIA IN LOCALITA' SAN GIULIANO IN COMUNE DI RIMINI (RN) RICHIEDENTE: CHEN XIAOYUN IMPRESA INDIVIDUALE. PROCEDIMENTO RN10T0003
Proposta	n. PDET-AMB-2024-7071 del 04/12/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno quattro DICEMBRE 2024 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

**OGGETTO: LR 7/2004. RINNOVO CON CAMBIO TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE PER
OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE AD USO CORTILIVO IN SPONDA SINISTRA
DELL'ALVEO STORICO DEL FIUME MARECCHIA IN LOCALITA' SAN GIULIANO IN
COMUNE DI RIMINI (RN) RICHIEDENTE: CHEN XIAOYUN IMPRESA INDIVIDUALE -
PROCEDIMENTO RN10T0003**

IL DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;

- la L.R. 21.04.1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 “Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale”, successivamente approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato, rinnovato con D.D.G. n.124 del 19/12/2023;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell’organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva

Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale di Arpae Area Coordinamento Rilascio Concessioni n. DET-AMB-2017-4805 del 11/09/2017, con la quale è stata rilasciata fino al 31/12/2022 alla Sig.ra Gasperoni Cesarina (C.F.: GSPCRN37T45Z130D), il rinnovo di concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico in sponda sinistra dell'alveo storico del f. Marecchia in Comune di Rimini (RN) in località San Giuliano ad uso cortilivo, individuata al Foglio 74 Particella 37/parte, di m² 117,80;

VISTA l'istanza di rinnovo senza modifiche pervenuta il 19/12/2022 con protocollo n. PG/2022/206883, con cui la Sig.ra Gasperoni Cesarina, C.F.: GSPCRN37T45Z130D, residente a Serravalle (RSM), ha richiesto il rinnovo della concessione senza modifiche per l'occupazione di area demaniale in sponda sinistra dell'alveo storico del f. Marecchia di m² 117,80 ad uso cortilivo (n. pratica RN10T0003/rinnovo 2023) in località San Giuliano in Comune di Rimini ubicata al Foglio 74 Particella 37/parte di detto comune.

VISTA inoltre l'istanza di cambio di titolarità pervenuta il 29/03/2023 con protocollo n. PG/2023/55154, poi integrata con documentazione essenziale pervenuta il 26/06/2023 con protocollo n. PG/2023/111066 (richiesta con protocollo n. PG/2023/107127 del 19/06/2023) , con cui la Sig.ra CHEN XIAOYUN (C.F.: CHNXYN65P60Z210Y), titolare dell'impresa individuale CHEN XIAOYUN (P. IVA: 03472780406), con sede legale in Comune di Rimini (RN), ha richiesto, a rettifica dell'istanza della Sig.ra Gasperoni Cesarina (C.F.: GSPCRN37T45Z130D), il rinnovo della concessione senza modifiche per l'occupazione di area demaniale in sponda sinistra dell'alveo storico del f. Marecchia di m² 117,80 ad uso cortilivo (n. pratica RN10T0003/rinnovo 2023) in località San Giuliano in Comune di Rimini ubicata al Foglio 74 Particella 37/parte di detto comune.

DATO ATTO che il concessionario uscente:

1. ha provveduto a costituire un deposito cauzionale di € 250,00, costituito con il versamento di € 238,55 in data 09/11/2010 e integrato con il versamento di € 11,45 in data 01/08/2017, a

garanzia delle condizioni e degli obblighi contenuti nell'atto di concessione n. DET-AMB-2017-4805 del 11/09/2017 e che può essere svincolato;

1. ha versato i canoni annui per il periodo di validità della concessione n. DET-AMB-2017-4805 del 11/09/2017 così come risulta dall'archivio regionale relativo ai pagamenti dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico;

DATO ATTO:

- che da controlli documentali in fase d'istruttoria è stato rilevato un utilizzo dell'area con manufatti precari e amovibili di circa 30 m², parzialmente diverso da quello concessionato (cortilivo) nella DET-AMB-2017-6783 del 19/12/2017, che è proseguito nel tempo senza idoneo titolo concessorio, come risulta dalla documentazione conservata agli atti, e pertanto si è proceduto all'attività sanzionatoria prevista dall'art. 21, comma 1) della L.R. 15 aprile 2004, n.7, per occupazione di Aree del Demanio Idrico in assenza di concessione;
- che con nota di prot. PG/2024/153977 del 26/08/2024 si è proceduto a determinare gli indennizzi per l'occupazione pregressa senza idoneo titolo concessorio;
- che il concessionario ha provveduto al ripristino dello stato dei luoghi, dandone evidenza con nota di prot. PG/2023/55154 del 29/03/2023 con relativa documentazione fotografica allegata;
- che il concessionario ha provveduto a versare l'importo di **€ 884,76** quale indennizzo risarcitorio per l'occupazione senza idoneo titolo concessorio calcolato per il periodo da aprile 2018 a marzo 2023 (5 anni) a seguito della richiesta di prescrizione che è stata accolta e **applicando le maggiorazioni previste per legge sulla base di quanto disposto dall'art.51 della L.R. 24/2009 come poi modificato dall'art 8 della L.R.11/2018;**
- che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 54 del 01/03/2023 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 18/08/2023, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2023/142123 ha rilasciato il nulla osta idraulico prot. n. 57368 U. del 18/08/2023, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13,

subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nel Disciplinare, parte integrante del presente atto, richiesto con nostra nota del 05/07/2023 PG/2023/117527;

- che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

PRECISATO:

- che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione corrente in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. n 159/2011 e s.m.i., mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del medesimo decreto, per l'impresa individuale CHEN XIAOYUN (P. IVA: 03472780406) inoltrata tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) in data 06/08/2024, da questi acquisita al prot. nr PR_RNUTG_Ingresso_0047458_20240805;
- che successivamente è stata acquisita da questi uffici la comunicazione da cui risulta che alla data del 05/09/2024 non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. a carico della l'impresa individuale CHEN XIAOYUN (P. IVA: 03472780406) e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del medesimo decreto

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

1. che il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2024/214870 del 27/11/2024;
2. ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 eseguito in data 21/12/2022, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
3. ha versato il **deposito cauzionale** pari ad € 356,93 in data 02/08/2024 ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 7/2004;
4. ha versato il **canone** relativo all'annualità **2023** pari ad € 356,93 e all'annualità **2024** pari ad € 356,93;

CONSIDERATO che il **canone annuale** dovuto, secondo quanto disposto dall'art. 20 della L.R. 7/2004

e successive modifiche e dall'art. 8 della L.R. 2/2015, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti, è stato rideterminato per l'annualità 2023 in **€. 356,93** (euro trecentocinquantasei/93) per anno solare, come risulta dal prospetto di calcolo conservato agli atti del procedimento;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter quindi rilasciare il rinnovo della concessione con cambio di titolarità per una durata non superiore ad anni 6 (sei) a decorrere dalla data di scadenza della determina n. DET-AMB-2017-4805 del 11/09/2017, ovvero fino al 31/12/2028;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Anna Maria Casadei, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Est, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte del sottoscritto la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare a CHEN XIAOYUN impresa individuale (P. IVA: 03472780406), con sede legale in comune di Rimini (RN), il rinnovo con cambio di titolarità della concessione per l'occupazione di un'area demaniale di m² 117,80 in sponda sinistra dell'alveo storico del f. Marecchia, in località San Giuliano in comune di Rimini (RN), a monte del ponte di V.le Matteotti, ad uso cortilivo, ubicata al Foglio 74 Particella 37/parte di detto comune. Tale area è identificata nell'elaborato grafico allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto- codice pratica **RN10T0003**;
2. di rilasciare il rinnovo della concessione richiesta dalla data di scadenza della concessione

determina n. DET-AMB-2017-4805 del 11/09/2017, ovvero **fino al 31/12/2028**;

3. di trattenere a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente concessione il **deposito cauzionale** di **€. 356,93** versato dal richiedente in data 02/08/2024, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti ai sensi dell'art. 20 della LR 7/2004. Il deposito verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
4. di stabilire che il **canone annuo solare** è pari a **€ 356,93** e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
5. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
6. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
7. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
8. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
9. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico prot. n. 57368 U. del 18/08/2023, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 18/08/2023, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2023/142123;
10. di stabilire che il concessionario subentrante è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

11. di dare atto che il concessionario uscente risulta in regola con il pagamento di tutte le annualità pregresse;
12. di concedere la restituzione al concessionario uscente Sig.ra Gasperoni Cesarina (C.F.: GSPCRN37T45Z130D) del deposito cauzionale pari ad € 250,00, costituito con il versamento di € 238,55 in data 09/11/2010 e integrato con il versamento di € 11,45 in data 01/08/2017 ;
13. di trasmettere, per competenza sulla restituzione del deposito cauzionale suddetto, copia del presente atto e della documentazione relativa presente nel fascicolo al SETTORE AFFARI GENERALI, GIURIDICI E SISTEMI INFORMATIVI INFRASTRUTTURE, AMBIENTE E TERRITORIO della Regione Emilia – Romagna, all'indirizzo PEC: ageneralidgcta@postacert.regione.emiliaromagna.it;
14. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
15. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;
16. che il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
17. che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
18. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

19. che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica e dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Il Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini - Area Est

Dott. Stefano Renato de Donato

(documento firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale intestata a CHEN XIAOYUN impresa individuale (P. IVA: 03472780406), con sede legale in comune di Rimini (RN) - codice pratica **RN10T0003**.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto il rinnovo con cambio di titolarità dell'occupazione di un'area demaniale di m² 117,80 in sponda sinistra dell'alveo storico del f. Marecchia, in località San Giuliano in comune di Rimini (RN), a monte del ponte di V.le Matteotti, ad uso cortilivo, ubicata al Foglio 74 Particella 37/parte di detto comune. Tale area è identificata nell'elaborato grafico allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di scadenza della concessione atto n. DET-AMB-2017-4805 del 11/09/2017 sino al **31/12/2028**.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.
2. Il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un **canone** di **€ 356,93** per ogni **anno solare** di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
3. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20

comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

4. L'importo del **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi del concessionario è pari ad **€ 356,93**.
5. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del concessionario, potrà essere integrato in base agli adeguamenti normativi. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da

responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.

4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.

5. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Autorità idraulica interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
9. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Articolo 6

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

A) L'area demaniale oggetto di concessione ricade nell'ambito territoriale definito dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) "**Fasce di pertinenza dei corsi d'acqua ad alta vulnerabilità idrologica**" ed è soggetta all'art. 9 delle Norme di Piano del P.A.I.. In particolare, al fine di tutelare la qualità delle acque, non sono consentiti la dispersione dei reflui, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, le discariche, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose e, in generale, le attività e gli usi potenzialmente in grado di infiltrare sostanze inquinanti nel sottosuolo. Nella gestione delle aree naturali o ad uso agricolo è vietato l'uso di diserbanti e di anticrittogamici;

B) La concessione è soggetta alle **prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna** con Nulla Osta Idraulico prot. n. 57368 U. del 18/08/2023 di seguito ed integralmente riportate:

"Omissis ..

- 1) la durata del presente nulla osta idraulico è pari alla durata indicata nell'Atto di Concessione rilasciato da ARPAE per autorizzare l'occupazione;*
- 2) all'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.*
- 3) ogni modifica allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzata da ARPAE, amministrazione concedente, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale di Rimini (USTPC-RN);*
- 4) sulle aree demaniali ricadenti all'interno delle aree esondabili con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni individuate dal PAI/PGRA è vietato il deposito e lo stoccaggio di materiali di qualsiasi genere, le trasformazioni morfologiche del terreno che riducano la capacità di invaso ed ogni altra*

opera e/o trasformazione che comportino incremento del rischio idraulico;

- 5) l'area non potrà essere recintata in forma permanente né utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio, e per il deposito di materiali e/o rifiuti;*
- 6) il Richiedente è obbligato a provvedere a propria cura e spese alla regolare manutenzione, compresa la gestione della vegetazione e la rimozione delle alberature pericolanti, e conservazione del terreno oggetto della concessione. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale di Rimini tramite mail indirizzata a Stpc.rimini@postacert.regione.emilia-romagna.it, i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente. I tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale devono essere effettuati nel rispetto delle DGR 3939/1994 e DGR 1919/2019 che limitano il periodo di intervento fuori da quello primaverile per tutela nidificazione avifauna;*
- 7) i materiali litoidi, quali ghiaia e sabbia, non potranno essere asportati dall'alveo del corso d'acqua e dalle sue pertinenze; qualsiasi altro materiale di risulta, invece, quali ramaglie o materiali di risulta derivanti dalle lavorazioni effettuate, dovrà essere rimosso dalle aree di proprietà demaniale e smaltito secondo la normativa vigente.*
- 8) il richiedente è consapevole che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone rientranti nella perimetrazione di aree a rischio idraulico espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica; pertanto, competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati*

dalle perimetrazioni PAI/PGRA, anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica;

- 9) il Richiedente è tenuto ad informarsi e a monitorare le eventuali situazioni di criticità e relative evoluzioni consultando il Bollettino di Vigilanza Meteo-Idrogeologica-Idraulica/l'Allerta Meteo-Idrogeologica-Idraulica emesso da ARPA Emilia-Romagna e reperibile presso il portale Allerta Meteo Emilia-Romagna <https://aller-tameteo.regione.emilia-romagna.it/> oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale, al fine di porre in essere tutti i comportamenti utili a prevenire pericoli alla incolumità delle persone;*
- 10) il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di ARSTePC, in particolare agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa Agenzia incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. ARSTePC e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;*
- 11) ARSTePC non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali, ad esempio, piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;*
- 12) nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal concessionario per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ARSTePC);*

- 13) *è compito del richiedente ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;*
- 14) *ARSTePC resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;*
- 15) *in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - USTPC-RN, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà ai sensi di legge, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'amministrazione concedente (ARPAE).*

...omissis"

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA CONCESSIONI

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c. il mancato pagamento di due annualità di canone;
- d. la subconcessione a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.